REGOLAMENTO (CEE) N. 2391/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1973

che abroga il regime di sospensione degli oneri all'importazione e degli importi compensativi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1),

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1969/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che disciplina l'abrogazione del regime di sospensione degli oneri all'importazione e degli importi compensativi nel settore delle carni bovine (4), in particolare l'articolo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1969/73, il regime di sospensione degli oneri all'importazione e degli importi compensativi è abrogato se il prezzo dei bovini adulti, rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità, è inferiore al 103 % del prezzo di orientamento;

considerando che, durante la settimana iniziata il lunedì 27 agosto 1973, si è constatato che tale prezzo ammontava al 102,25 % del prezzo di orientamento; che il regime di sospensione deve pertanto essere abrogato;

considerando che, per rispettare il ritmo di fissazione dei prelievi, è opportuno scegliere un lunedì per l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 182/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che porta sospensione degli oneri all'importazione e degli oneri compensativi nel settore della carne bovina (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/73 (6), è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(4) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 12.
(5) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 13.
(6) GU n. L 136 del 23. 5. 1973, pag. 4.